

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il [datore di lavoro](#) mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della [salute](#) e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'[allegato VI](#).
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'[articolo 70](#) e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera z);
 - b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459](#), per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) l'uso dell'[attrezzatura di lavoro](#) sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una [informazione](#), [formazione](#) ed addestramento adeguati;
 - b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle [buone prassi](#) o da [linee guida](#), provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo [cantiere](#) o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di [buona tecnica](#), o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'[unità produttiva](#) devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'[allegato VII](#) a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'[INAIL](#), che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (11) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'[INAIL](#) può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. (2)(14)

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'[ISPESL](#) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. (8)(9)

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[allegato VII](#), nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(12)(13)(15)

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di [prevenzione](#) ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'[allegato VII](#) di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (10)

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'[articolo 6](#), vengono apportate le modifiche all'[allegato VII](#) relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Note

(1) Nota MLPS 24 maggio 2010, n. A00-09/00 02941/10 - Impiego dell'argano ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione

(2) Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

(3) Decreto 22 luglio 2011 - Proroga dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

(4) Decreto 20 gennaio 2012 - Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

(5) Circolare MLPS 25 maggio 2012, n. 11 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.

(6) Circolare MLPS 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.

(7) Circolare MLPS 5 marzo 2013, n. 9 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

(8) Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, all'art. 32, c. 1, lett. f dispone la sostituzione dei commi 11 e 12.

(9) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(10) Comma inserito dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 2013, n. 119

(11) Comma modificato dall'art. 7, comma 9 quinquies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

(12) Circolare MLPS 29 luglio 2015, n. 22 - Chiarimenti concernenti il D.M. 11 aprile 2011, "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"

(13) Decreto Direttoriale MLPS 17 maggio 2017, n. 35 - Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, rinnovo provvisorio

(14) Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 - Art. 7, comma 4.

(15) Decreto Direttoriale MLPS 09 Settembre 2020, n. 53 - Ricostituzione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III del Decreto del

(0) Elenchi Soggetti abilitati verifiche periodiche

- Decreto Dirigenziale MLPS 21 maggio 2012 - **Primo Elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 30 luglio 2012 - **Secondo Elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 19 settembre 2012 - **Terzo Elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 19 dicembre 2012 - **Quarto elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 24 aprile 2013 - **Quinto elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 31 luglio 2013 - **Sesto elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS del 22 gennaio 2014 - **Settimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 27 maggio 2014 - **Ottavo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 29 settembre 2014 - **Nono elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 20 gennaio 2015 - **Decimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 22 settembre 2015 - **Decimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 18 marzo 2016 - **Dodicesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale MLPS 9 Settembre 2016 - **Tredicesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Direttoriale MLPS 20 Settembre 2017, n. 78 - **Quattordicesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Direttoriale MLPS 1° Dicembre 2017, n. 101 - **Quindicesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Direttoriale MLPS 16 gennaio 2018, n. 3 - **Sedicesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Direttoriale MLPS 14 febbraio 2018, n. 12 - **Diciassettesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Direttoriale MLPS 22 maggio 2018, n. 51 - **Diciottesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Direttoriale MLPS 10 agosto 2018, n. 72 - **Diciannovesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Direttoriale MLPS 23 novembre 2018, n. 89 - **Ventesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Direttoriale MLPS 25 febbraio 2019, n. 8 - **Ventunesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto Direttoriale MLPS 18 settembre 2019, n. 57 - **Ventiduesimo elenco** dei soggetti abilitati per

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

*- Decreto Direttoriale MLPS 14 febbraio 2020, n. 6 - **Ventitreesimo elenco** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.*

*- Decreto Direttoriale MLPS 08 Marzo, n. 16 - **Ventiquattresimo** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.*

*- Decreto Direttoriale MLPS 17 maggio 2021, n. 36 - **Venticinquesimo** dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.*

Interpelli (0)

Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell'art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.